



Proposta n. 5

1.

# Regione Puglia

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio 5/A VI Legislatura

D.D.L. N.18 del 20/07/1995.

INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE N.27 DEL  
26 APRILE 1995.  
"DISCIPLINA DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO  
REGIONALE".

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI AFFARI GENERALI

SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER LA PROPOSIZIONE DI UNA INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE N. 27/95, CHE DISCIPLINA IL DEMANIO ED IL PATRIMONIO REGIONALE.


L'Assessorato agli AA.GG. Settore Demanio e Patrimonio sottopone all'attenzione della Giunta Regionale il testo dell'integrazione al 3° comma dell'art. 33 della L.R. n. 27/95, per poi essere esaminata dalla competente Commissione Consiliare.

L'integrazione è motivata dalla necessità di mettere a disposizione del Comune di Bari una struttura quale la Palestra ex G.I. di Via Napoli per molti versi legata alla storia ed al prestigio sportivo della Città.

Si ritiene il Comune di Bari ideale destinatario di detto complesso immobiliare, di indubbio interesse storico artistico, meritevole di tutela ai sensi della Legge 1089/'39 così da dichiarazione della Soprintendenza per i Beni Ambientali-Architettura di Bari.

Tutela, che purtroppo questa Regione non ha sempre potuto garantire nei confronti del bene de quo, date le ben note difficoltà finanziarie.

La Città di Bari, in occasione dei prossimi Giochi del Mediterraneo, si è impegnata a far rivivere la Palestra di Via Napoli e la Regione Puglia non può che favorire ed incoraggiare ogni intervento di carattere sportivo sociale culturale a favore di tutta la collettività in sintonia con le proprie norme statutarie.




# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI AFFARI GENERALI  
SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO

INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 26 APRILE 1995.  
"DISCIPLINA DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE"

L'Art. 33 è integrato, con l'aggiunta  
del 3° comma:

Il bene Palestra ex G.I. Via Napoli  
n. 204 sito in Bari, può essere ce-  
duto al Comune di Bari al prezzo fis-  
sato dal competente U.T.E. derogando  
si alle procedure di alienazione pre-  
viste dal precedente articolo 27.



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla 4 Commissione  
Consiliare il 21.4.95